

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XIX LEGISLATURA

n. 19

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 18 maggio 2023)

#### INDICE

CUCCHI: sulle misure per incrementare i contatti telefonici dei detenuti con i familiari (4-00305) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 257	Rosignano Marittimo (Livorno) (4-00209) (risp. BITONCI, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i> )	280
CUCCHI ed altri: su qualità e quantità di vitto e sopravvitto negli istituti penitenziari di Roma (4-00104) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	260	sugli orari di apertura dell'ufficio postale di Volterra (Pisa) (4-00243) (risp. BITONCI, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i> )	282
DE CRISTOFARO: sull'adozione di misure che possano migliorare le condizioni detentive di Alfredo Cospito (4-00299) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	266	ROJC ed altri: su un episodio di discriminazione razziale avvenuto presso un <i>club</i> in provincia di Pordenone (4-00218) (risp. FERRO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	284
DE POLI: sulle aggressioni al personale di Polizia penitenziaria nelle carceri (4-00141) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	268	SCALFAROTTO: sul contegno di un magistrato aderente al movimento <i>no vax</i> (4-00350) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	286
sulle misure per tutelare le imprese balneari della costa marchigiana (4-00235) (risp. MUSUMECI, <i>ministro per la protezione civile e le politiche del mare</i> )	273	STEFANI: sull'evasione dagli arresti domiciliari dell'appartenente alla 'ndrangheta Massimiliano Sestito (4-00210) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	292
MAZZELLA ed altri: sul progetto di riutilizzo di palazzo Fienga a Torre Annunziata (Napoli), bene confiscato alla mafia (4-00325) (risp. FERRO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	277	TOSATO: sulla carenza di personale penitenziario nel carcere di Verona (4-00239) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	295
POTENTI: sulla cattiva ricezione del segnale telefonico a Castiglioncello, nel comune di			



CUCCHI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", prevede all'art. 1, comma 2, che "il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati"; all'art.18 che "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone", che "particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari" e che "può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento"; all'articolo 28 che "particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie";

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante 'Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà'", prevede all'articolo 39 che "i condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza" e che "l'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto";

considerato che:

la circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 21 marzo 2020 prevede che l'amministrazione penitenziaria debba "impegnarsi per l'attuazione concreta di misure finalizzate ad alleviare il disagio, concedendo la possibilità di fare video-colloqui e incrementando la corrispondenza telefonica, anche verso utenze mobili";

la circolare del DAP del 26 aprile 2020 prevede che: "i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti";

l'ultima circolare del DAP in tema di "colloqui, videochiamate e telefonate", n. 3696/6146, caldamente invita i provveditori e i direttori di istituto a muovere la loro ampia discrezionalità su tale materia nell'autorizzare le diverse forme di comunicazione (colloqui, video-colloqui e telefonate) tra le persone detenute o internate e i loro riferimenti socio-familiari. E stabilisce inoltre che "sarà loro compito esercitare tale discrezionalità nel contesto dell'assoluta necessità che dette autorizzazioni vengano accordate in maniera consapevolmente ampia (ovvero oltre i limiti ordinari stabiliti ex artt. 37-39 del Regolamento di esecuzione)";

sono 84 le persone detenute che si sono tolte la vita all'interno degli istituti penitenziari nel solo anno solare 2022: una persona ogni 5 giorni, un tasso di incidenza di circa 20 volte più alto di quanto non avvenga nel mondo libero. Il precedente primato negativo era del 2009, quando in totale furono 72 le persone suicide, ma all'epoca i detenuti presenti nelle carceri erano circa 61.000, 5.000 in più di oggi. In quell'occasione l'Italia venne condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, per il trattamento inumano e degradante cui erano sottoposti i detenuti;

il mantenimento di relazioni affettive anche in condizione di detenzione è un principio fondamentale della nostra Costituzione, oltre ad un valore riconosciuto anche dalla CEDU, che all'art. 8 stabilisce che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (...). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui";

a riprova di ciò l'art. 37, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 che prevede che, "Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi";

è pacifico, inoltre, che mantenere un contatto diretto con l'esterno ha riscontro positivo sia sul piano trattamentale, al fine dell'auspicabile reinserimento in società, che su quello della vita all'interno degli istituti, anche in ragione del fatto che il senso di solitudine e di abbandono sono elementi che aggravano la condizione di privazione della libertà e, soprattutto per le persone più fragili, possono essere concausa dell'estremo atto del suicidio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare le direzioni degli istituti di reclusione, affinché prevedano e autorizzino telefonate straordinarie quotidiane, al fine di migliorare il mantenimento delle relazioni sociali e affettive durante l'esecuzione della pena.

(4-00305)

(13 marzo 2023)

RISPOSTA. - Come riferito in risposta ad interrogazione di analogo contenuto (3-00323), in effetti la disciplina emergenziale stilata nel periodo pandemico (decreto-legge n. 34 del 2020), oggetto di più proroghe, è rimasta in vigore sino 31 dicembre 2022 e prevedeva oggettivi ampliamenti in tema di colloqui telefonici tra detenuti e familiari. Tuttavia, già con precipua circolare 26 settembre 2022 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha evidenziato, quanto alle videochiamate equiparate ai colloqui visivi di cui all'art. 18 dell'ordinamento penitenziario, che queste devono essere favorite, poiché, oltre ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari, evitano trasferte costose, insostenibili fisicamente per anziani e malati e psicologicamente stressanti per i figli minori, e rendono non necessarie le lunghe e defatiganti operazioni di perquisizione dei soggetti che fanno ingresso in istituto in occasione dei colloqui in presenza. Inoltre, le videochiamate, applicate inizialmente in via sperimentale ai soli detenuti del circuito media sicurezza, in base alle modalità dettate con precedente circolare DAP del 30 gennaio 2019, devono essere estese anche ai detenuti di alta sicurezza, tenuto conto degli effetti positivi che il loro ricorso ha comportato sul piano trattamentale.

Quanto alle conversazioni telefoniche, invece, la citata circolare ha ben fornito indicazioni operative valide anche per il prossimo futuro, stabilendo che, in linea generale, le telefonate possono essere autorizzate anche una volta al giorno, ove riguardino figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, una persona stabilmente convivente o legata da relazione stabilmente affettiva, il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato, qualora essi siano ricoverati presso strutture ospedaliere..

Da tali indicazioni sono escluse le persone detenute o internate sottoposte al regime previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per le quali si applicano le prescrizioni dettate dalla normativa (il detenuto o internato può essere autorizzato a fluire di un colloquio telefonico mensile dopo i primi 6 mesi di applicazione del regime, in alternativa al colloquio visivo), mentre è previsto che, nel caso di soggetti non sottoposti a tale regime ma comunque detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario l'autoriz-

zazione alla comunicazione telefonica, non sostitutiva del colloquio in presenza, non può essere concessa più di una volta a settimana.

In conclusione, già in attuazione della recentissima circolare richiamata, le direzioni degli istituti, laddove ne venga in rilievo la competenza e compatibilmente con le esigenze organizzative delle singole strutture penitenziarie, accordano le autorizzazioni in maniera consapevolmente ampia; specialmente, oltre che per le situazioni già tipizzate dalle norme, anche in caso di difficoltà dei visitatori di raggiungere gli istituti in ragione delle distanze dal luogo di residenza o di concorrenti impegni lavorativi o familiari.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(16 maggio 2023)

---

CUCCHI, DE CRISTOFARO, FLORIDIA Aurora, MAGNI. -  
*Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma capitale nelle scorse settimane ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica in merito a numerose segnalazioni giunte circa la fornitura del vitto e sopravvitto agli stessi detenuti ed internati;

in particolare, oggetto di specifica denuncia è stata l'insufficienza del vitto nonché l'esagerato prezzo richiesto dalla società per la fornitura del sopravvitto rispetto ai costi, per gli stessi generi alimentari, applicati fuori dalle mura carceraria;

il problema posto dai detenuti riguarda, in estrema sintesi, i pasti forniti dall'amministrazione penitenziaria, che risultano del tutto inadeguati sia per quantità che qualità a nutrire i detenuti che sono costretti, se hanno denaro a disposizione, ad acquistare prodotti alimentari al "sopravvitto", uno spaccio sito all'interno del carcere e gestito dalla medesima società che fornisce i pasti a tutta la popolazione carceraria, nel quale sono applicati prezzi rincarati rispetto a quelli praticati all'esterno, senza alcuna possibilità di scelta per i detenuti;

questa criticità sembra presentarsi in più regioni, tanto che numerosi articoli di stampa hanno dato ampio risalto alla questione, evidenziando altresì un accentramento delle gestioni di vitto e sopravvitto in capo alla Domenico Ventura S.r.l.;

nello specifico, nel giugno 2021, dopo apposita gara, il provveditore regionale del Lazio, Molise e Abruzzo ha firmato i decreti con cui venivano confermati gli affidamenti per l'approvvigionamento e la consegna delle derrate alimentari in carcere, ma a inizio settembre la sezione regionale del Lazio della Corte dei conti ha deciso di non registrare i decreti di approvazione dei contratti affidati alla ditta Domenico Ventura in ragione di perplessità “sulla legittimità a monte delle modalità di determinazione dell'oggetto del servizio”;

i rilievi avrebbero riguardato proprio la decisione di assegnare con un unico bando di gara, alla stessa impresa, sia il vitto sia il sopravvitto, pratica che avrebbe potuto produrre, per come concepita dal bando di gara, “un potenziale conflitto di interesse a discapito della qualità dei servizi alimentari primari offerti ai detenuti”. I giudici contabili hanno evidenziato che se il vitto ha una base d'asta di 5,70 euro, e le aziende propongono cifre al ribasso, si genera un effetto per il quale per compensare il basso guadagno si produce un aumento del costo del sopravvitto;

nello specifico caso l'azienda ha offerto un ribasso del 58 per cento, impegnandosi a consegnare una colazione, un pranzo e una cena a 2,39 euro per ogni detenuto;

considerato che:

l'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, dispone che “ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto”;

da notizie di stampa si apprende che tale circostanza è stata tra l'altro oggetto di diversi reclami avanzati ai sensi dell'art. 35 della citata legge, in maniera insistente e in diversi tempi, a firma della popolazione detenuta in vari istituti di pena romani al provveditore dell'amministrazione penitenziaria, al direttore della casa di reclusione di Rebibbia, al comandante della Polizia penitenziaria, al Garante dei detenuti per la Regione Lazio e al Garante dei detenuti del Comune di Roma nonché al presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma;

nel dettaglio, il sistema è stato oggetto di ampia critica ad opera della Corte dei conti, la quale sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione del 7 settembre 2021, ha ricusato il visto e la registrazione del decreto del provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise di approvazione del contratto specifico n. 113 del 16 giugno 2021 per la durata di

due anni, con opzione di prosecuzione per un ulteriore anno, dal 1° luglio 2021, per l'affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati attraverso l'approvvigionamento e la consegna delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) con assicurazione del servizio per il sopravvitto, in quanto l'esame delle condizioni generali di attivazione ed espletamento del servizio di sopravvitto nel capitolo prestazionale, poste a base del contratto, hanno generato perplessità sulla legittimità a monte delle modalità di determinazione dell'oggetto del servizio;

secondo la Corte, si legge testualmente, "l'istruttoria, ha portato all'emersione di profili di illegittimità, a monte, della *lex specialis* di gara comportanti invalidità derivata del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento; (...) per incidens, risulta anche contrario ai principi di buona gestione il fatto che, nonostante la ben nota situazione che si protrae da sempre, sia stata prospettata come meramente eventuale l'ipotesi di affidamento del servizio di sopravvitto, risultando, al contrario la facoltatività dichiarata un'ipotesi impraticabile già al momento della pubblicazione del bando (...) emergono, pertanto, anche sotto tale aspetto profili di irragionevolezza nella scelta dell'amministrazione che in luogo dell'indizione di due diverse gare"; e ancora, si legge: "Nel caso di specie, l'aggiudicatario ha offerto un ribasso del 57,98 per cento sulla diaria pro capite di 5,70 euro, con impegno alla consegna delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) a un prezzo di 2,39 euro; di qui, l'apparente insostenibilità economica del servizio di vitto ove svincolato dai ricavi del sopravvitto e l'evidente detrimento del principio di qualità delle prestazioni che, ai sensi dell'art. 30 del codice dei contratti, deve improntare l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda assumere per garantire ai detenuti negli istituti di pena il rispetto dei fondamentali diritti umani di cui agli artt. 27 e 32 della Costituzione, nonché il pieno rispetto della lettera e della *ratio* della legge n. 354 del 1975;

quali iniziative intenda intraprendere per approntare un sistema normativo che garantisca alla popolazione carceraria un vitto sano e adeguato, al contempo tutelando il generale canone di buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione.

(4-00104)

(20 dicembre 2022)



RISPOSTA. - Le questioni evidenziate risultano invero già valutate, nel tempo, dall'amministrazione, in ragione delle delibere n. 101, n. 102, n. 103 e n. 104 del 2021 con le quali, a suo tempo, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, aveva negato il visto e la registrazione dei decreti di approvazione di contratti predisposti dal DAP (tramite il provveditorato regionale di Lazio, Abruzzo e Molise) di fornitura del vitto per il triennio 2021-2023 negli istituti di Rebibbia (per circa 4,5 milioni di euro), di Civitavecchia e Viterbo (per 2,2 milioni), di Abruzzo e Molise (per 2,5 milioni), di Frosinone, Cassino e Latina (per 1,7 milioni di euro). La questione concerne l'attuazione del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in forza del quale ai detenuti "è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima", con garanzia, altresì, a coloro che ne fanno richiesta, ove possibile, di un'alimentazione rispettosa del credo religioso. La medesima norma (al comma 7) consente l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto sopravvitto), entro i limiti fissati dal regolamento; tale attività "deve essere affidata, di regola, a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale".

La norma, impregiudicato l'obbligo dell'amministrazione di garantire alla popolazione carceraria un vitto sano e sufficiente, pone, dunque a carico della stessa, la scelta, nella stessa attività di programmazione contrattuale, tra autoproduzione o esternalizzazione del servizio di sopravvitto, coerente con il generale canone di buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione e tale da imporre, secondo quanto chiaramente affermato dalla Corte dei conti nella deliberazione n. 101/2021/PREV del 7 settembre 2021, "un'idonea analisi ex ante del fabbisogno di inclusione o meno del sopravvitto nell'oggetto dell'affidamento al mercato, anche alla luce della pregressa esperienza amministrativa". La Corte dei conti, pertanto, indicava la necessità di diversificare le procedure tra i due servizi (vitto e sopravvitto) con "procedure di gara atte a garantire la partecipazione di un maggior numero di operatori economici, con evidente beneficio della qualità e della economicità del servizio", in particolare "una per l'affidamento dell'appalto di servizio di vitto e l'altra per la concessione del servizio di sopravvitto" (con un proprio piano economico-finanziario) e disponeva, in considerazione della "rilevanza delle problematiche trattate, con riguardo al valore straordinariamente basso del prezzo commerciale del vitto giornaliero corrisposto ai detenuti", la segnalazione dell'anomalia, per le valutazioni di competenza, "alla Ministra della giustizia, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e al Garante delle per-

sone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso il Consiglio regionale".

Ancora, numerose sono state le sentenze con le quali il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione quinta), si è pronunciato per la separazione del servizio del "vitto" da quello per il "sopravvitto", specificando, in particolare, che il servizio di vendita dei generi extra vitto (sopravvitto) per detenuti ed internati si configura come una concessione di servizi, con conseguente necessità di procedere con apposita procedura competitiva ai fini del relativo affidamento (si vedano le sentenze n. 5484/2021, n. 5485/2021, n. 5486/2021, n. 5487/2021, n. 5781/2021 e n. 5787/2021 del 6 agosto 2021 di annullamento del bando e della *lex specialis* di gara per i provveditorati regionali di Toscana e Umbria, Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, Sardegna, Calabria, Triveneto e Lombardia).

Tutto quanto precisato, già a suo tempo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha modificato la modalità di affidamento dei servizi, provvedendo (previo annullamento in autotutela, in taluni casi, delle gare già aperte) a bandire gare di appalto per il vitto e gare per la concessione del servizio per il sopravvitto. Il dato si può agevolmente apprezzare dall'analisi schede delle gare inerenti a questi servizi, pubblicate sul sito del Ministero. Nel mese di luglio 2022, infatti, sono stati stipulati i nuovi contratti vitto ai quali, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, era stata già data esecuzione d'urgenza nel mese di maggio 2022.

L'affidamento del servizio vitto dei detenuti è avvenuto a valle di una procedura aperta in ambito comunitario, nella quale il prezzo non ha costituito il solo criterio di aggiudicazione. della gara, aggiudicata, invero, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. La procedura di gara ha rispecchiato le linee guida diramate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con le quali, nel solco delle pronunce del Consiglio di Stato susseguenti all'instaurazione dei noti contenziosi, sono state fornite indicazioni alle stazioni appaltanti finalizzate alla predisposizione di due procedure di affidamento distinte, una per il vitto, la cui natura giuridica è riconducibile alla categoria dell'appalto di forniture, e l'altra per il sopravvitto, nella sua qualificazione di concessione di servizi.

Con specifico riferimento agli aspetti peculiari della procedura di gara del servizio vitto, è utile rappresentare che il ribasso percentuale rispetto al prezzo a base d'asta praticato dagli operatori economici risultati aggiudicatari dell'appalto negli istituti penitenziari di Lazio, Abruzzo e Molise non va riferito esclusivamente al valore delle derrate alimentari. La diaria vitto, infatti, si compone di una pluralità di voci che ricomprendono, oltre al valore delle derrate alimentari, anche i costi della manodopera di settore, quelli per il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali di stoccaggio degli alimenti, nonché le spese e ogni altro onere conseguente e ine-

rente al servizio. È ancor più utile evidenziare che, da parte dei competenti uffici del provveditorato, è stata condotta, ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una rigorosa verifica circa la congruità delle offerte economiche, verifica che ha superato il vaglio della Corte dei conti ai fini del rilascio del visto di legittimità necessario alla registrazione dei contratti stipulati dall'amministrazione.

Quanto al sopravvitto, sono in fase di stipula i nuovi contratti, in esito alla procedura di gara indetta il 24 giugno 2022, sulla scorta dello schema tipo di atto regolatorio generale di concessione fornito a tutti i provveditorati regionali. Gli elementi fondanti dello schema regolatorio possono essere così sintetizzati: 1) previsione nella documentazione di gara di un piano economico finanziario di massima inerente al servizio per consentire di valutare la sostenibilità e la remuneratività della concessione, nella prospettiva della formulazione di un'offerta consapevole, basata su un progetto che dia atto del pieno equilibrio tra aspetti e profili di qualità, fattibilità e sostenibilità relativi all'organizzazione del servizio proposto da ciascun concorrente; 2) introduzione di strumenti atti a promuovere una maggiore qualità del servizio, la varietà dei generi offerti e il contenimento dei prezzi praticati alla vendita, con attenzione anche alle fasce più deboli (indigenti, stranieri eccetera), attraverso formule promozionali e di sussidi alimentari; 3) previsione di idonei requisiti per una più ampia partecipazione degli operatori economici e maggiore apertura al mercato.

Con riferimento, poi, alle notazioni circa la qualità del vitto, va osservato che: 1) secondo quanto stabilito dall'art. 9 della legge n. 354 del 1975, "la quantità e qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale"; 2) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 prevede che "le tabelle vittuarie (...) sono approvate con decreto ministeriale (...) in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione" (oggi CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria); 3) le tabelle vigenti sono state approvate con decreto ministeriale 9 maggio 2017, in conformità del parere del CREA, il principale ente di ricerca governativo in ambito agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale e nutrizionale, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 4) il parere del CREA sulle tabelle è stato rilasciato in termini di adeguatezza "considerata la fascia di età adulta (18 e 59 anni) per gli uomini e le donne, considerando un profilo sedentario, ossia un livello di attività fisica pari a 1,6 volte il metabolismo di base"; 5) in aggiunta, la qualità del vitto somministrato negli istituti penitenziari è soggetta ai controlli previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 in base al quale "i rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto". e ancora "la rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore". Risulta,

dunque, superato il profilo di criticità già sottolineato tanto dalla Corte dei conti quanto dal Consiglio di Stato e posto a base dell'interrogazione.

Infine, eventuali condotte poste in essere in violazione di legge (con conseguente detrimento di diritti fondamentali dei detenuti), nell'esecuzione di contratti d'appalto o di concessione del servizio di sopravvitto o, ancor prima, in fase di aggiudicazione, sarebbero, ogni caso, suscettibili di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, tanto amministrativa (ai fini dell'annullamento delle relative gare) quanto penale (ove ricorressero, in ipotesi, fattispecie di turbativa d'asta o frode in pubbliche forniture o altre fattispecie penalmente rilevanti prospettabili in relazione al concreto atteggiarsi della vicenda).

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(16 maggio 2023)

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto che ha intrapreso, a partire dal 20 ottobre 2022, lo sciopero della fame per protestare contro il regime differenziato speciale del 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario cui è sottoposto, è oggi ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale "San Paolo" di Milano e le sue condizioni di salute versano ormai in uno stato di gravità tale da far presumere il peggio, a meno che non riprenda ad alimentarsi;

il detenuto non intende interrompere lo strumento di protesta intrapreso, ritenendo il 41-*bis* applicatogli una "mera e gratuita afflizione ai suoi danni" e che l'adozione nei suoi confronti sarebbe priva degli elementi giustificativi normativi ed esecutivi;

da ultimo, con comunicazione protocollata al n. 4323/2023 e data 25 febbraio 2023, Cospito, tramite il proprio legale, ha denunciato le condizioni di detenzione cui è sottoposto all'alto commissariato ONU per i diritti umani, in particolare sottoponendo all'esame del comitato per i diritti umani ai sensi del protocollo opzionale al patto internazionale sui diritti civili e politici tutta la propria vicenda giudiziaria e detentiva;

in riscontro all'istanza, con comunicazione datata 1° marzo 2023 e notificata anche alle autorità istituzionali nazionali, ai sensi della regola 94 del regolamento interno del comitato e in attesa della decisione sul merito

dell'istanza, il comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di applicare una misura provvisoria che consiste nel richiedere all'Italia di assicurare, in relazione alle specifiche condizioni detentive di Alfredo Cospito, il rispetto degli *standard* internazionali e degli articoli 7 (divieto di tortura e trattamenti o punizioni disumane o degradanti e divieto di sottoposizione, senza libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche) e 10 (umanità di trattamento e rispetto della dignità umana di ogni persona privata della libertà personale) del patto internazionale sui diritti civili e politici;

nonostante la richiesta dell'ONU di adottare misure urgenti a protezione del detenuto, trascorsa ormai una settimana dalla notifica del provvedimento, nessuna iniziativa è stata assunta dal Ministro in indirizzo per revocare o quantomeno migliorare le suddette condizioni detentive;

considerato che:

lo Stato italiano deve, nel rispetto dei propri obblighi internazionali, assunti con la ratifica del protocollo opzionale al patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, dare immediata esecuzione a tale misura provvisoria;

costituirebbe un grave precedente se la decisione adottata dal comitato rimanesse lettera morta, se l'Italia emulasse l'indifferenza dimostrata per l'ONU dai regimi autocratici;

le misure urgenti vengono adottate dal comitato quando sussiste il rischio imminente per la tutela dei diritti essenziali della persona e al fine di evitare danni irreparabili al ricorrente nelle more della decisione finale del comitato, e nel caso specifico è evidente che vi sia il concreto pericolo dell'avverarsi del danno irreparabile costituito dalla morte di Alfredo Cospito durante la detenzione,

si chiede di sapere se non ritenga opportuno il Ministro in indirizzo intervenire senza ritardo, adempiendo alla misura provvisoria applicata dal comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 94 delle regole procedurali del comitato, e quindi revocare o quantomeno migliorare le condizioni detentive di Alfredo Cospito e così impedire le altrimenti inevitabili conseguenze irreparabili per i diritti invocati dal detenuto.

(4-00299)

(8 marzo 2023)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, riferito come, con comunicazione del 25 febbraio 2023, il legale di Alfredo Cospito abbia de-

nunciato all'alto commissario ONU per i diritti umani la situazione del suo assistito, sottoponendone la vicenda umana e giudiziaria all'analisi del comitato per i diritti umani, ai sensi del protocollo addizionale al patto internazionale sui diritti civili e politici, si avanzano quesiti circa l'eventuale adozione di misure atte a migliorarne la condizione detentiva. Orbene, come noto, il detenuto Cospito è sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario a far data dal 4 maggio 2022 ed è, pertanto, soggetto, esclusivamente, alle limitazioni previste dal decreto ministeriale di applicazione del regime speciale, sicché nessun elemento risultante dalla sua gestione intramuraria riconduce a trattamenti disumani o alla tortura.

Ciò precisato, si evidenzia che l'ufficio V, coordinamento dei rapporti di cooperazione istituzionale, del DAP ha rappresentato che il comitato internazionale per i diritti umani presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha informato il DAP di aver ricevuto dall'ufficio dell'alto commissariato ONU la dichiarazione di ritiro della comunicazione individuale n. 4323/2023 richiamata nell'interrogazione.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(16 maggio 2023)

---

DE POLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nei giorni scorsi nella struttura carceraria di Ancona Montacuto e nella casa circondariale di Pesaro "Villa Fastiggi" si sono registrati momenti di tensione e terrore per le aggressioni e le minacce fisiche avanzate dai detenuti agli operatori della Polizia penitenziaria;

minacce ed aggressioni avvengono quasi quotidianamente in molte altre carceri del territorio nazionale come, peraltro, denunciano i *report*, le statistiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale penitenziario, dei nuclei di sicurezza;

il Governo, nel recentissimo decreto-legge n. 162 (vigente dal 31 ottobre 2022) sul regime dei delitti ostativi, ha introdotto alcune modifiche all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario "per l'adozione di una nuova regolamentazione, al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione";

l'ergastolo ostativo figura tra le misure di emergenza nella lotta alla mafia volute dal giudice Giovanni Falcone nel 1992;

l'istituto prevede che i condannati per alcuni reati gravi, in particolare mafia, terrorismo e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, non abbiano la possibilità di accedere ad alcun beneficio penitenziario, come i permessi premio ed il lavoro esterno, se non decidono di collaborare con la giustizia, dimostrando così il loro ravvedimento;

secondo il *report* del Garante nazionale delle persone private della libertà i detenuti per ergastoli ostativi sono 1.259, ovvero il 70 per cento degli ergastoli totali;

ritenuto che non è accettabile a parere dell'interrogante che detenuti con problemi psichiatrici vengano gestiti senza le necessarie risorse, per la sicurezza sia degli agenti che degli altri detenuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con urgenza per trovare soluzioni ulteriori che tutelino *in primis* gli operatori penitenziari, assicurando carceri con organici adeguati ed efficienti, condizioni strutturali ed abitative meno "disumane", un contesto più partecipativo di tutti gli interessati nei processi di riforma, al fine di assicurare il benessere di tutti, agenti di Polizia penitenziaria e detenuti;

se intenda valutare la possibilità di avviare la "riforma penitenziaria" in modo graduale, dando soluzione alle specifiche criticità, siano esse gestionali, sanitarie, strutturali o altro, secondo le necessità di ogni singolo plesso carcerario, così da prevenire possibili agitazioni.

(4-00141)

(12 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Relativamente agli episodi minatori e aggressivi occorsi nel carcere di Pesaro, il primo è datato 31 dicembre 2022, allorquando il detenuto B.O.M., di nazionalità tunisina, si è diretto verso un altro detenuto di origine senegalese per picchiarlo, ma ha finito per colpire al volto l'assistente ivi presente che riportava una frattura composta dell'osso nasale sinistro, con prognosi clinica di 21 giorni. Già dalle prime ore del pomeriggio c'erano state discussioni animate tra detenuti di varie nazionalità che vedevano coinvolti anche detenuti nordafricani.

Naturalmente, di quanto accaduto è stata redatta informativa di reato per l'inoltro alla competente Procura della Repubblica, con sospensione del giudizio disciplinare nei confronti del detenuto autore dell'aggressione, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. Dal 23 gennaio 2023, il detenuto è allocato presso la sezione a custodia aperta della casa circondariale di Ancona, dove è stato trasferito per sfollamento su disposizione del locale provveditorato regionale.

Il secondo episodio data 4 gennaio 2023, e riguarda il detenuto V.O. che è stato sorpreso dal personale in servizio mentre inalava del gas dalla bomboletta in dotazione; nel momento in cui egli si è accorto che l'addetto alla vigilanza della sezione ne aveva contezza, gli si è scagliato contro, minacciandolo anche di morte. Il personale, messosi in sicurezza, ha notato dal vetro di sbarramento della sezione che il detenuto, brandendo una lametta in mano, cercava di convincere ad alta voce la restante popolazione detenuta a non rientrare nelle rispettive camere di pernottamento. All'atto della chiusura, tutti i detenuti, anche i più titubanti, hanno fatto rientro nelle rispettive camere di appartenenza, mentre il detenuto V.O. ha opposto resistenza, decidendo di rientrare solo dopo l'intervento del comandante del reparto. Il detenuto è stato sanzionato disciplinarmente e trasferito per motivi di sicurezza presso la casa circondariale di Modena.

Un ulteriore episodio si è verificato il 6 gennaio 2023, e riguarda il detenuto L.L. che doveva essere spostato presso altro reparto ma ha opposto resistenza e pronunciato parole oltraggiose nei confronti del personale in servizio. Il detenuto non è stato sanzionato in virtù del disagio psichico di cui risulta portatore.

Quanto agli eventi critici occorsi nel carcere di Ancona, il primo episodio è relativo al detenuto A.Y., che, in data 2 gennaio 2023, durante la distribuzione della terapia farmacologica, ha chiesto all'infermiera una bustina per il mal di denti, rifiutandosi al contempo di procurarsi un bicchiere per la somministrazione del farmaco, così come gli era stato richiesto, e ha iniziato ad insultare l'infermiera e l'agente con parole offensive. Nella stessa mattinata, all'atto della chiusura della sezione, il detenuto si è rifiutato di fare rientro nella propria camera di pernottamento, lamentando il fatto di non essere stato inserito nella lista dei lavoranti. Per questi fatti, il ristretto è stato sanzionato disciplinarmente. Sempre il 2 gennaio 2023, il detenuto C.N., ristretto presso la sezione disabili, ha chiesto al personale addetto alla vigilanza della sezione di andare a telefonare, rivolgendosi con toni aggressivi nonostante gli venisse spiegato che la cabina telefonica era occupata.

Per completezza, quanto ai dati statistici relativi alle aggressioni e alle minacce fisiche perpetrate in danno degli operatori di Polizia penitenziaria da parte di detenuti ristretti presso gli istituti penitenziari di Ancona e Pesaro, ed occorsi nel biennio 2022-2023 (al 21 febbraio 2023), si conteggiano in 85 nel corso del 2022 ed 11 nel 2023; 85 e 10 quanto al carcere di Pesaro.



Trattando della tutela delle persone detenute affette da problematiche di salute mentale, per questi è prevista l'assegnazione presso le cosiddette articolazioni per la tutela della salute mentale. Queste riguardano, nello specifico, i soggetti detenuti che presentino disturbi psichici gravi, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (comma 5 e 7), ai soggetti di cui all'art. 148 del codice penale e ai soggetti di cui all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230. In tali sezioni gli interventi diagnostici e di tipo terapeutico-riabilitativo sono assicurati dai dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie territorialmente competenti, oltre che dagli specialisti del servizio. La loro organizzazione dovrà essere necessariamente definita attraverso specifici accordi operativi tra le direzioni e le autorità sanitarie territoriali che ne hanno la primaria responsabilità e sotto la supervisione dei provveditorati regionali.

Al fine di consegnare al personale specifici protocolli operativi finalizzati a fronteggiare il disagio mentale in carcere, particolare cura dovrà essere garantita alla formazione, centrale e decentrata, al fine di favorire l'acquisizione degli strumenti operativi più efficaci (ad esempio tecniche di *de-escalation* e risoluzione dei conflitti). Allo stato, le articolazioni per la tutela della salute mentale sono presenti in 34 istituti penitenziari, di fatto insufficienti a coprire l'effettiva richiesta; ragion per cui, la competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento svolge una continua opera di promozione per la realizzazione di queste strutture detentive attraverso una continua interlocuzione con le Regioni e le ASL che procedono alla definizione dei presidi e alle dotazioni di personale sanitario.

Per quanto concerne il provveditorato regionale per l'Emilia-Romagna e le Marche, sezioni ATSM sono presenti unicamente presso gli istituti penali di Reggio Emilia, la casa circondariale di Piacenza e la casa circondariale di Ascoli Piceno. Inoltre, in virtù della riorganizzazione dei circuiti detentivi, il provveditorato regionale ha proposto l'individuazione, sia presso la casa circondariale di Pesaro sia presso quella di Ancona, di camere da destinare all'allocazione dei soggetti di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Trattando dell'annosa questione del *deficit* degli organici, come ribadito in altre occasioni, il Ministero, a mezzo del preposto Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, pone notevole attenzione alle esigenze di garantire un efficace *turn over* del personale, risultando indubbie le criticità indicate e derivanti, altresì, da organici ridotti o comunque fortemente limitati. Come è noto, la riduzione complessiva è stata operata dalla "legge Madia" che, rivista anche da successivi interventi normativi, ha rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del corpo della Polizia penitenziaria, e su cui andrà, evidentemente, reimpostata una politica di implementazione. Sul punto, giova evidenziare che, allo stato, a fronte di un organico totale di 42.150 unità, come da ultimo incremento della dotazione organica di 1.000 unità

del ruolo degli agenti assistenti di cui alla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), il personale del Corpo ammonta a 36.126 unità.

Ancora, a fini razionalizzazione ed efficienza nonché adeguamento agli interventi legislativi *medio tempore* intervenuti, è in via di predisposizione il nuovo decreto ministeriale che andrà a sostituire il decreto 2 ottobre 2017, per la redistribuzione della dotazione organica del Corpo. Nell'elaborazione del nuovo decreto ministeriale si è tenuto conto delle sopravvenute esigenze prospettate dalle varie articolazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità. Ancora, va rammentato che nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al *turnover*, anche l'assunzione straordinaria di complessive 2.804 unità.

Passando alla specifica dotazione organica del carcere di Ancona, a fronte di 176 unità previste, la forza presente risulta attualmente pari a 124, considerate 15 unità distaccate in uscita ed aggiunta un'unità distaccata in entrata, e dunque inferiore di 52 unità. L'analisi dei dati rivela le seguenti carenze: ruolo degli ispettori (8 unità in meno), ruolo dei sovrintendenti (16 unità in meno) e ruolo degli agenti assistenti (14 unità in meno).

Relativamente alla carenza nel ruolo degli ispettori, il 16 novembre 2022 si è concluso il VII corso per allievo vice ispettore, relativo al concorso interno, per titoli, a complessivi 691 posti, a conclusione del quale l'organico della casa circondariale di Ancona è stato incrementato di 4 unità maschili ed una femminile. Si evidenzia inoltre, che con provvedimento del direttore generale 25 novembre 2022, è stato indetto un ulteriore concorso pubblico per 411 posti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e che, all'esito delle relative procedure concorsuali, l'amministrazione terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di cui si tratta, attraverso l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.

Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, con provvedimento del direttore generale 17 giugno 2021 è stato indetto il concorso interno, per titoli, a complessivi 583 posti, a conclusione della relativa procedura concorsuale è prevista l'assegnazione dei vincitori, destinando al carcere di Ancona 2 unità maschili del ruolo nonché, prevedibilmente, ulteriori 6 unità all'esito dello scorrimento di graduatoria. Infine, con riferimento al ruolo degli agenti assistenti, si rappresenta che l'organico del carcere di Ancona è stato incrementato di 7 unità maschili e 5 femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 180° corso avvenuta nel mese di luglio 2022.

Quanto alla dotazione organica del carcere di Pesaro, a fronte di 188 unità previste, la forza presente risulta attualmente pari a 145, considerate le 4 unità distaccate in uscita ed aggiunta un'unità distaccata in entrata,

e dunque inferiore di 43 unità. L'analisi dei dati rivela le seguenti carenze: ruolo degli ispettori (10 unità in meno), ruolo dei sovrintendenti (16 unità in meno) e ruolo degli agenti assistenti (13 unità in meno). Relativamente alla carenza nel ruolo degli ispettori, all'esito del concorso interno, per titoli, a complessivi 691 posti, l'organico è stato incrementato di un'unità maschile. Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, all'esito del concorso interno, per titoli, a complessivi 583 posti, è prevista l'assegnazione di ulteriori 5 unità maschili e di 2 unità femminili all'esito dello scorrimento di graduatoria.

Infine, con riferimento al ruolo degli agenti assistenti, si rappresenta che l'organico del carcere di Ancona è stato incrementato di 4 unità maschili e 5 unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso avvenuta nei mesi di maggio e luglio 2022.

Circa le criticità strutturali si riferisce degli interventi edilizi previsti presso gli istituti di pena di Ancona e Pesaro. Per entrambi gli istituti penitenziari è in atto l'analisi della vulnerabilità sismica delle strutture. Nell'anno in corso è inoltre previsto l'affidamento dei servizi di redazione delle diagnosi energetiche con emissione degli attestati di prestazione energetica. Sulla base delle risultanze di tali diagnosi, saranno poi avviate le attività di progettazione degli interventi di efficientamento energetico (già contemplati nell'ambito del programma di edilizia penitenziaria anno 2022 e che si intende porre a gara entro il 2023) per un importo di spesa stimato in circa 3.500.000 euro per l'istituto di Ancona e circa 2.000.000 euro per quello di Pesaro. Relativamente alla casa circondariale di Pesaro, in occasione della progettazione dei lavori per l'efficientamento energetico delle strutture, si procederà alla contestuale progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 delle sezioni detentive dell'istituto; invero lavori già previsti nella programmazione edilizia relativa all'anno 2022, ma posticipati poiché subordinati anch'essi alle risultanze dell'analisi di vulnerabilità sismica.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(16 maggio 2023)

---

DE POLI. - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e del turismo.* - Premesso che:

la regione Marche è stata oggetto nel 2022 di eventi catastrofici assolutamente straordinari e tragici: terremoti, esondazioni, allagamenti quasi tutti nei comuni dell'anconetano e della provincia di Pesaro-Urbino;

le mareggiate di fine gennaio hanno, da ultimo, messo in pericolo l'intera costa; le zone più colpite sono Sottomonte e il litorale sud di levante, dove il mare ha divelto strutture, spazzato via bagni, zone di camminamenti e distrutto le dune di protezione rischiando di far scomparire l'arenile;

ritenuto che:

i danni sono ingenti, ed hanno di fatto annullato gli interventi edilizi di ripristino fatti gli anni addietro a protezione della costa litorale sabbirosa;

le associazioni di categoria Confartigianato imprese demaniali e tutte quelle che fanno capo ai concessionari degli arenili concordano sulla condizione che, se non si interviene con una programmazione sinergica ed immediata fra i Comuni contigui sul litorale, si rischia di non avere quell'arenile sufficiente a garantire questa estate l'accoglienza di bagnanti:

è innegabile il valore strategico del turismo delle Marche in termini di occupazione e di possibile incremento di PIL del Paese;

è assolutamente prioritario migliorare e salvaguardare i livelli di servizio offerti fino ad oggi ai cittadini ed ai turisti,

si chiede di sapere:

quali strategie ed azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per adottare un approccio preventivo, più che emergenziale, per proteggere le coste dal fenomeno dell'erosione e tutelare le imprese balneari del territorio marchigiano, che sono state colpite da violente mareggiate;

quali iniziative intendano intraprendere per realizzare opere di difesa strutturali e per salvaguardare l'economia ed il turismo, oltre agli abitanti delle città marchigiane interessate.

(4-00235)

(15 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Occorre preliminarmente evidenziare che, a seguito dell'emissione di avviso di eventi meteorologici avversi, nella giornata del 21 gennaio 2023 la sala situazione Italia del Dipartimento della protezione

civile ha avviato il monitoraggio della situazione dei territori interessati, intrattenendo un costante contatto telefonico con la sala operativa della Regione Marche. Il monitoraggio è proseguito nella giornata del 22 gennaio senza ricevere comunicazioni di criticità; durante la notte del 23 gennaio si è appreso dell'innalzamento del livello di alcuni fiumi nella provincia di Ancona, in particolare del fiume Misa che attraversa Senigallia. Conseguentemente, è stata attentamente seguita la situazione dei fiumi e dell'ausilio alla popolazione (con contatti diretti anche con il direttore generale della protezione civile della regione) onde valutare eventuali esigenze di supporto. L'attività è, dunque, proseguita fino al giorno successivo, con l'abbassamento del livello dei fiumi e con la notizia del cedimento di un tratto di strada a Monte San Giusto in provincia di Macerata che ha determinato l'isolamento di alcune abitazioni i cui 8 abitanti sono stati, quindi, trasferiti in una struttura ricettiva della zona.

Ciò premesso, si evidenzia come sia compresa nell'ambito delle competenze regionali la materia della gestione del territorio, ivi inclusa la problematica relativa alla gestione della costa nella quale rientrano le attività di valutazione delle situazioni di rischio di erosione costiera e la verifica o la programmazione degli interventi strutturali e non volti alla riduzione dei rischi. Peraltro, l'erosione costiera, con il conseguente arretramento della linea di riva, seppur riscontrabile con maggiore evidenza a seguito di intense mareggiate, è in realtà da considerare un fenomeno dinamico e in costante evoluzione, accelerato dalla crisi climatica in atto. Quindi, anche in ragione dei necessari approfondimenti tecnici volti ad individuare le cause dell'erosione e gli interventi necessari alla messa in sicurezza o alla riduzione del rischio, si ritiene che la problematica sia da ricondurre, oltre che alle competenze della Regione, anche ai soggetti istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle autorità di bacino distrettuali, competenti nei citati ambiti della difesa costiera e della prevenzione strutturale.

Tanto rappresentato, si rammenta come, ai sensi della normativa vigente in materia, il Dipartimento della protezione civile sia legittimato a intervenire solo a seguito di specifica e dettagliata richiesta da parte della Regione interessata, al verificarsi di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, nell'ipotesi in cui esse in ragione della loro intensità ed estensione debbano, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari (articolo 7, comma i, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1). Pertanto, lo stato di emergenza nazionale può essere dichiarato solo quando una determinata situazione richieda l'adozione di misure che superano le capacità operative e finanziarie degli enti competenti in via ordinaria.

A fronte di tale quadro normativo, non avendo la Regione Marche al momento trasmesso alcuna richiesta di deliberazione dello stato di emergenza, non si dispone degli elementi necessari per la verifica della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per un intervento con mezzi e poteri

straordinari ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, così come peraltro specificato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012 recante "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100", che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia. Qualora dovesse pervenire da parte della Regione la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, il Dipartimento provvederà secondo le previsioni ad avviare tempestivamente la prevista istruttoria tecnica per l'eventuale deliberazione da parte del Consiglio dei ministri.

Per completezza, preme ribadire l'importanza che riveste la predisposizione, da parte dei Comuni costieri (per quanto di interesse in relazione all'atto di sindacato ispettivo) del piano di protezione civile che, ancorché in forma speditiva, sulla base dei messaggi emessi nell'ambito del sistema di allertamento nazionale, deve stabilire le azioni da porre in essere per fronteggiare efficacemente gli eventi, previsti o in atto, attraverso le attività di presidio o territoriale e l'attivazione di misure di salvaguardia e di informazione alla popolazione.

Con specifico riferimento alla salvaguardia del turismo nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, in primo luogo, occorre fare riferimento al fondo piccoli Comuni a vocazione turistica, istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, con legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio per il 2023, con dotazione complessiva di 34 milioni di euro, e destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, classificati dall'ISTAT a vocazione turistica. Nell'ambito degli interventi ammissibili al finanziamento potrebbero rientrare quei Comuni delle Marche che possiedono le caratteristiche necessarie per accedere agli incentivi previsti dal fondo. Inoltre, si fa presente che nell'ambito delle misure del PNRR, l'investimento per il miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del "tax credit", che pone come obiettivo il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva attraverso benefici fiscali alle imprese turistico-ricettive, prevede per i 3.700 soggetti beneficiari, tra i quali risultano 122 strutture marchigiane, finanziamenti di interventi volti alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all'innalzamento degli *standard* qualitativi delle strutture ricettive, all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, alla ristrutturazione edilizia e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

*Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

MUSUMECI

(16 maggio 2023)

---

MAZZELLA, GUIDOLIN, NATURALE, LOREFICE, CATALDI, PIRRO, CASTIELLO, PIRONDINI, NAVE, BEVILACQUA, DAMANTE, LICHERI Sabrina, MAIORINO, TURCO, DE ROSA, LICHERI Ettore Antonio. - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in data 20 luglio 2021, come riportato sul sito *web* dell'Agenzia per la coesione territoriale, è stato delineato un progetto relativo alla rifunzionalizzazione di palazzo Fienga di Torre Annunziata (Napoli), storica roccaforte del *clan* Gionta, confiscato al sodalizio camorristico oplontino. Più specificamente, ai sensi di un accordo siglato dall'Agenzia per la coesione territoriale, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'Agenzia del demanio, il sito dovrebbe divenire "operativo per la sicurezza e per il presidio del territorio attraverso la realizzazione di ingenti opere di ristrutturazione e adeguamento";

in particolare, come riportato sul portale *web*, il progetto concordato prevede di ristrutturare l'area allestendo presidi, uffici e alloggi della

Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia giudiziaria, della Polizia metropolitana e della Polizia locale di Torre Annunziata;

analogamente, sono previsti spazi da destinare a parco pubblico e parcheggi, demandando all'Agenzia del demanio lo svolgimento dei rilievi architettonici e strutturali, la verifica di vulnerabilità sismica, le indagini geologiche e geotecniche, e tutte le attività preliminari necessarie alla redazione del primo livello di progettazione;

la gestione del complesso, che conta 72 appartamenti dislocati in una zona di circa 12.000 metri quadrati, è stata affidata a un commissario straordinario, che avrà il compito di trasformare palazzo Fienga in un presidio di legalità, con un impegno economico stimato di circa 25 milioni di euro. Tuttavia, ad oggi, non si registrano significativi passi in avanti sostanziali rispetto al progetto definito da circa 2 anni;

considerato che, a parere degli interroganti:

la fase di stallo offre l'opportunità di riflettere sull'utilizzo di palazzo Fienga, anche alla luce dell'evolversi della legislazione nazionale ed europea che rema verso l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050. Fattispecie, quest'ultima, rafforzata dalla legge regionale della Campania n. 21 del 2003, che ha disciplinato l'avvio di una pianificazione per ridurre il numero dei cittadini che risiedono nella "zona rossa" (in cui rientra Torre Annunziata), esposti al rischio potenziale di eruzione del Vesuvio. A questo, inoltre, s'aggiunge il rischio idrogeologico, che vede il comune oplontino soggetto a numerosi episodi di allagamento (ben 17 solo nel 2022);

sotto il profilo strettamente funzionale, occorre riflettere sull'effettiva opportunità di concentrare in un unico complesso tutte le forze di polizia cittadine, atteso il rischio che la criminalità possa bloccare i pochi assi viari che connettono palazzo Fienga al resto della città, per sterilizzare e neutralizzare l'operato dei tutori dell'ordine in determinate circostanze criminose o terroristiche;

le aree destinate al verde pubblico a Torre Annunziata si estendono per circa 1,9 metri quadrati per abitante, a fronte dei 9 metri quadrati previsti dalla normativa vigente. Pertanto, il sito potrebbe essere oggetto di abbattimento col fine ultimo di adibire l'area, così "liberata" dal consumo di suolo, a parco urbano fruibile dalla cittadinanza,

si chiede di sapere:

quali siano lo stato dell'arte del progetto di riutilizzo di palazzo Fienga e il cronoprogramma dei lavori eventualmente previsti;



se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi nelle sedi opportune al fine di rivedere il progetto di rifunzionalizzazione di palazzo Fienga;

se condividano l'opportunità di procedere alla demolizione della struttura, con l'obiettivo di utilizzare gli spazi per un parco pubblico urbano, limitando il consumo di suolo.

(4-00325)

(22 marzo 2023)

RISPOSTA. - La Prefettura di Napoli ha coordinato le attività volte a ristrutturare il complesso al fine di adibirlo a "cittadella della legalità", sede dei presidi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia giudiziaria, della Polizia metropolitana e della Polizia locale di Torre Annunziata. Nel luglio 2021 è stato sottoscritto un accordo tra l'Agenzia per la coesione territoriale, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'Agenzia del demanio che ha tracciato un percorso di rifunzionalizzazione dell'edificio nell'ambito del piano nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati nel Mezzogiorno, dedicato agli immobili confiscati più rilevanti per dimensione, valore simbolico, storia criminale, sostenibilità e prospettive di sviluppo.

Il 5 agosto 2021, al fine di accelerare i tempi procedurali per una pronta restituzione del bene alla collettività, è stata nominata una commissaria straordinaria incaricata della realizzazione degli interventi infrastrutturali su palazzo Fienga. Il 22 novembre 2021 il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania ha comunicato che erano stati completati i lavori della messa in sicurezza delle facciate del palazzo.

Nel corso di un incontro di aggiornamento, svoltosi nello scorso mese di dicembre presso la Prefettura, dopo una valutazione della fattibilità tecnica dell'intervento e dei costi risultanti all'esito delle analisi tecniche effettuate, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione progetti alternativi a quello inizialmente prospettato rappresentato dalla realizzazione della "cittadella della legalità". In effetti, nel corso degli approfondimenti svolti, sono state riscontrate criticità relative alla ristrutturazione del cespite anche in ragione delle particolari necessità tecnico-logistiche proprie dei presidi delle forze dell'ordine. Pertanto, il 10 marzo scorso, si è tenuta presso la Prefettura di Napoli un'ulteriore riunione, in occasione della quale si è proceduto alla valutazione preliminare di tre soluzioni progettuali prospettate dall'Agenzia del demanio.

Il primo progetto, già preso in considerazione, prevede la ristrutturazione edilizia dell'immobile da trasformare in un polo operativo-alloggiativo per le forze dell'ordine, con la realizzazione di un parcheggio interrato e la sistemazione a parco urbano della superficie esterna del piazzale. Il secondo prevede una demolizione selettiva del complesso, con l'eccezione dello scalone interno al cortile, e la realizzazione della "piazza della legalità", con annesso parcheggio interrato e polo museale espositivo. La terza ipotesi progettuale presuppone una demolizione selettiva integrale del compendio per la trasformazione dell'area in un parco urbano e la costituzione della "piazza della legalità".

Dal confronto delle tre ipotesi prospettate si è potuto appurare che il costo di un intervento per la creazione di un parco urbano, corredato da un'area verde attrezzata, parcheggi e vista mare, in una zona oggi considerata altamente degradata, risulterebbe di gran lunga inferiore a quello previsto per la realizzazione del progetto iniziale e sarebbe realizzabile in un arco temporale più breve.

La Prefettura di Napoli ha comunque precisato che il fondo di 10 milioni di euro a disposizione dell'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del piano di valorizzazione di beni confiscati esemplari (tra i quali attualmente vi è il solo palazzo Fienga) si riferisce esclusivamente al finanziamento dei livelli di progettazione, compreso quello esecutivo, e pertanto non coprirebbe l'intero costo dell'intervento.

Si assicura che il Ministero sta seguendo con costante attenzione la vicenda al fine di contribuire all'individuazione della tipologia di progettualità da privilegiare nell'interesse pubblico e della comunità locale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRO

(15 maggio 2023)

POTENTI. - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* -  
Premesso che:

da settimane i residenti di Castiglioncello, frazione del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), continuano ad avere problemi con i telefoni cellulari sia in ricezione che in trasmissione;

nel caso specifico, i disservizi hanno interessato chi è abbonato all'operatore TIM, con l'impossibilità di comunicare via telefono mobile o utilizzare *internet*;

le segnalazioni si sono concentrate soprattutto nella zona di Portovecchio e a monte del Quercetano;

come riporta il quotidiano "Il Tirreno", in un articolo del 12 gennaio 2023, i clienti hanno denunciato il disservizio chiamando il numero verde dell'azienda ma, citando la giornalista, "passano i giorni ma niente accade";

la situazione sembra permanere, sebbene TIM abbia fatto sapere che il guasto è stato riparato nella giornata di martedì 10 gennaio e che, citando ancora "Il Tirreno", "tutto dovrebbe essere tornato alla normalità",

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per sollecitare il ripristino del servizio telefonico nell'area compresa nel comune di Rosignano Marittimo, alla luce dei problemi segnalati e che isolano i residenti, impedendo a molti di lavorare e di avere notizie di parenti anziani che vivono da soli.

(4-00209)

(3 febbraio 2023)

RISPOSTA. - In merito alle criticità, l'operatore telefonico TIM ha rappresentato che i problemi nel servizio mobile, manifestatisi dal gennaio 2023 nelle frazioni di Quercetano e Castiglioncello, sono attribuibili ad un disservizio sul sito di Castiglioncello centro, che ha comportato un fermo nel periodo che va dal 1° al 3 ottobre 2022 e dal 2 al 19 dicembre 2022. Vi sono poi stati dei fermi parziali nel periodo di fine anno, che sono stati risolti a partire dall'11 gennaio 2023. La stessa stazione radio base ha, inoltre, avuto un ulteriore fenomeno di degrado nel periodo che va dal 20 al 24 febbraio scorsi. In considerazione del reiterarsi delle criticità, l'operatore TIM riferisce di aver effettuato una verifica completa del sito e di aver sostituito le parti degradate.

L'operatore di telefonia TIM sottolinea anche che l'area di Rosignano marittimo è caratterizzata da un traffico molto elevato, in particolare nel periodo estivo, che segue il *trend* di incremento nazionale, dell'ordine del 40 per cento. Ebbene, anche al fine di fronteggiare l'aumento di traffico in corso, l'operatore riferisce di aver avviato un processo di monitoraggio e ottimizzazione del servizio. In particolare, i tecnici della TIM hanno attivato, a Castiglioncello centro, un nuovo *layer* per la connessione LTE (long term evolution) e il conseguente ampliamento della capacità di banda.

Allo stato, i malfunzionamenti segnalati sono stati risolti ed è stato ripristinato il servizio di telefonia mobile nell'area interessata della frazione

Castiglioncello. Inoltre, non risultano pervenute, all'ispettorato territoriale Toscana, segnalazioni ulteriori da parte degli utenti residenti nella frazione o nelle zone limitrofe e la società non ha comunicato interferenze o malfunzionamenti alle proprie stazioni radio base. Il Ministero continuerà a monitorare, per quanto di competenza, la situazione con gli operatori di telefonia interessati, a garanzia dell'ottimale funzionamento del servizio.

*Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*

BITONCI

(17 maggio 2023)

---

POTENTI. - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* -  
Premesso che:

durante la pandemia, nel 2020, Poste italiane ha chiuso per un breve periodo l'ufficio situato nella centrale piazza dei Priori a Volterra (Pisa);

successivamente, l'ufficio è stato riaperto con orario limitato alla sola mattina, creando notevoli disagi per tutti gli utenti;

i cittadini segnalano che ad inizio 2023, a poco meno di tre anni di distanza, l'ufficio postale continua ad essere aperto solo la mattina;

Volterra è un capoluogo naturale di area montana, il cui ufficio postale dista circa 35 chilometri dalle poste più vicine, e, durante la stagione turistica, vede aumentare molto la presenza di utenti che necessitano del servizio;

la riduzione della presenza oraria dei dipendenti non è stata né discussa né concordata con le istituzioni del territorio;

l'ufficio postale di piazza dei Priori è di medie dimensioni e sempre molto frequentato, tuttavia, gli utenti non hanno la possibilità di usufruire del servizio a causa delle difficoltà legate all'orario di apertura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'eventuale intenzione di Poste italiane di una riapertura pomeridiana dell'ufficio di Volterra;

se intenda preservare la ramificazione territoriale, tenendo conto della logistica e della natura di servizio degli sportelli al cittadino.

(4-00243)

(16 febbraio 2023)

RISPOSTA. - La società Poste italiane ha riferito che, per l'ufficio postale in parola come per altri uffici postali, nell'immediato verificarsi dell'emergenza epidemiologica ha posto in essere tutte le azioni necessarie ai fini della tutela degli utenti con l'obiettivo di assicurare i propri servizi in coerenza con le disposizioni normative in materia di tutela della salute pubblica, ivi comprese quelle relative al distanziamento sociale. Successivamente, dal mese di novembre 2021, alla luce del miglioramento della situazione pandemica, Poste italiane ha iniziato a ripristinare la consueta operatività in molti uffici postali su tutto il territorio nazionale, informando l'AGCOM, con un recupero graduale dei livelli di operatività degli uffici postali. Sugli uffici postali che non hanno ripreso la consueta operatività, compreso quello di Volterra, Poste italiane ha riferito che sono in corso valutazioni volte ad appurare se sussistano le condizioni per un aumento dell'offerta. Ad ogni modo, tali situazioni saranno costantemente monitorate, al fine di garantire interventi atti a risolvere eventuali criticità.

Nello specifico, l'ufficio postale di Volterra è attualmente aperto in modalità monoturno, 6 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35. Inoltre, esso è dotato di uno sportello automatico ATM Postamat fruibile a ciclo continuo (24 ore al giorno, 7 giorni su 7), nonché dello strumento "nuovo gestore attese" che consente alla clientela di evitare l'attesa, prenotando l'appuntamento nel giorno e nell'orario desiderato.

Dal monitoraggio effettuato da Poste italiane, si registra maggiore affluenza solo nelle giornate di pagamento delle pensioni o delle scadenze fiscali, con rallentamenti non rilevanti a livello operativo. Sul punto, l'azienda sottolinea che la regolare erogazione dei servizi alla clientela viene assicurata anche attraverso gli altri due uffici postali aperti nel medesimo comune. Si fa riferimento agli sportelli siti in: Saline di Volterra, aperto con la consueta operatività dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45, anch'esso dotato di uno sportello automatico ATM Postamat fruibile a ciclo continuo; Villamagna, aperto con la consueta operatività il lunedì e mercoledì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45.

Per quello che attiene al raccordo con le istituzioni del territorio, Poste italiane riferisce di aver mantenuto sempre un dialogo con tutti i sindaci e gli enti locali, illustrando le azioni e le iniziative locali e nazionali po-

ste in essere. Nello specifico, l'azienda riferisce di aver avuto interlocuzioni costanti con il Comune di Volterra dal 2020 ad oggi. Tra l'altro, è stato deciso il riposizionamento dello sportello automatico ATM Postamat nel 2021, proprio per andare incontro alla richiesta del Comune. Inizialmente, infatti, lo sportello ATM era posizionato all'interno dell'ufficio postale e pertanto utilizzabile solo durante gli orari di apertura; il Comune ha chiesto che venisse spostato in un'area creata appositamente e sempre accessibile, nell'interesse di tutta la clientela.

Lo sportello automatico è quindi ora disponibile a ciclo continuo (24 ore al giorno, 7 giorni su 7) e consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni sul saldo e sulla lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

*Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*

BITONCI

(17 maggio 2023)

---

ROJC, PARRINI, ASTORRE, DELIA, FURLAN, ROSSOMANDO, ALFIERI, BORGHI Enrico, LA MARCA, VALENTE, MANCA, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, DELRIO, MARTELLA, VERINI, VERDUCCI, GIACOBBE, NICITA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 14 gennaio 2023, una cittadina italoamericana di colore si sarebbe presentata all'ingresso del locale "Piper Club" di Fontanafredda (Pordenone), ma le sarebbe stato impedito di entrare perché "di colore";

come ha raccontato al "Messaggero Veneto" del 4 febbraio Andrea Bertoia, che accompagnava la cittadina italoamericana "fuori dal locale c'era la fila, perché tante persone dovevano sottoscrivere la tessera del club. Davanti a me e alla mia accompagnatrice c'erano due coppie che discutevano con l'addetto al controllo delle entrate. Quest'ultimo diceva che "le signore con la tessera potevano entrare e così anche uno dei signori, visto che il regolamento del locale permette a un tesserato di accompagnare e far entrare un amico. Ma il secondo signore non è entrato perché, secondo il famigerato regolamento, i clienti del locale devono essere nativi della zona e il signore in questione era di colore. Quindi, - testuale- non poteva essere della zona";

"dopo accesa discussione con l'addetto alle entrate, prosegue Bertoia, le quattro persone se ne sono andate. Poi è toccato a me e alla mia amica, e abbiamo avuto lo stesso trattamento: io potevo entrare, lei no perché di

colore e quindi forestiera e quindi ce ne siamo dovuti andare e serata rovinata";

il "Piper Club" di Fontanafredda è un noto locale della provincia di Pordenone dove si entra con la tessera di socio, che si può sottoscrivere al momento;

la discriminazione razziale non può essere accettata e tantomeno praticata in nessun locale, dietro lo schermo di regolamenti o adducendo attività di ricreazione "private", e l'esclusione di ospiti di colore, o non rispondenti a requisiti di origine etnica, non può entrare in alcuno statuto, né prassi in qualsiasi tipo di selezione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto presso il Piper Club di Fontanafredda e se condivida le affermazioni rilasciate al quotidiano "il Gazzettino" del 5 febbraio dal Questore di Pordenone, Luca Carrocci, che definisce "illegittimo" il regolamento del *club*;

quali iniziative intenda intraprendere per verificare se ricorrano le condizioni di applicazione della "legge Mancino";

se il caso ricada nell'ambito della "discriminazione razziale o etnica", quale rappresentata dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, e se sia stato allertato al Ministero dell'interno il Servizio di prevenzione e contrasto delle discriminazioni che pregiudicano la parità di trattamento tra le persone.

(4-00218)

(7 febbraio 2023)

RISPOSTA. - In merito ai fatti la Questura di Pordenone ha riferito che il "Piper Club", nato come discoteca e trasformato nel corso degli anni in *night club*, è oggi sede di un'associazione a carattere volontario e senza scopi di lucro. In base a quanto previsto dallo statuto "l'Associazione è apolitica, non violenta, antirazzista, antitotalitaria e libertaria. Garantisce ai propri associati piena libertà di espressione, favorisce il dibattito, il confronto e lo scambio delle idee e delle informazioni, il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno. (...) È impegnata in particolar modo nell'affermazione del diritto alla identità personale e nell'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione e pregiudizio relativa all'orientamento sessuale. Essa è inoltre intesa a promuovere la solidarietà e

la tolleranza nei rapporti umani e nel riconoscimento e pieno godimento delle libertà civili, individuali e collettive".

Si evidenzia che personale della Questura ha individuato l'autore della segnalazione oggetto dell'articolo di stampa il quale, in merito alla vicenda, ha dichiarato che il dipendente del Piper presente all'ingresso del locale la sera in argomento faceva presente agli avventori che "per iscriversi ed accedere al circolo bisogna essere della zona", senza fare riferimento al colore della pelle. Sono in corso tuttora approfondimenti da parte delle forze di polizia al fine di meglio delineare i contorni della vicenda.

Allo stato attuale non risulta presentata per i fatti in questione alcuna denuncia-querela presso gli uffici di polizia. Le dichiarazioni rese dall'autore della segnalazione sono state inoltrate per le valutazioni di competenza alla locale autorità giudiziaria che ha avviato l'attività di indagine. Per completezza, si segnala che la vicenda è stata approfondita dal prefetto di Pordenone in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia tenutasi il 7 febbraio 2023, in esito alla quale sono stati disposti mirati servizi di controllo da parte delle forze di polizia.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRO

(15 maggio 2023)

---

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Foglio" ("L'assurda crociata no vax, di una magistrata di Firenze" del 21 marzo 2023), il magistrato del Tribunale di Firenze Susanna Zanda nel marzo 2022 si sarebbe rivolta al Consiglio superiore della magistratura per sapere se sarebbe andata incontro a sanzione disciplinare qualora si fosse recata al lavoro senza *green pass*;

il quotidiano "Il Dubbio" (18 marzo) ha definito la magistrata "anti *green pass* e anti tamponi" e non è perciò chiaro se la dottoressa Zanda abbia mai adempiuto all'obbligo vaccinale e, in caso contrario, come abbia potuto accedere al tribunale senza le certificazioni necessarie, con particolare riferimento al *green pass* che per i lavoratori con più di 50 anni è restato in vigore fino al 15 giugno 2022;

il quesito al CSM conterrebbe affermazioni di un tenore assai grave anche alla luce delle recenti pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle restrizioni per il personale non vaccinato, quali: "il super-



green pass tende ad indurre gli over50 all'inoculo di un trattamento genico sperimentale che si era già acclarato avere un'efficacia immunizzante negativa"; i vaccini sono "sieri sperimentali capaci di determinare moltissimi affetti avversi financo causa di moltissimi decessi"; richiami al "diritto/dovere di disobbedienza civile";

il prezioso *screening* del tampone sarebbe stato definito da questa magistrata una "tortura" e lo strumento del *green pass* descritto come elemento di "degradazione della persona e del lavoratore a merce di supermercato" e "strumento eversivo rispetto non solamente alle norme positive della Costituzione e alle fonti internazionali, a rispetto allo stesso spirito immanente della carta fondamentale";

Zanda ha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza con la quale, ricorrendo al potere di disapplicazione del giudice interno in caso di normativa confliggente, non solo ha confermato la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall'ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato con sole due dosi, ma ha anche condannato l'ordine stesso a rimborsare le spese processuali, nonostante quest'ultimo abbia solo applicato la normativa vigente;

nel dicembre 2022, la Corte costituzionale si è inequivocabilmente pronunciata dichiarando in parte la manifesta inammissibilità, in parte la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sul punto;

la magistrata, dunque, con le sue affermazioni non solo ha contestato le decisioni del legislatore ma parrebbe anche ignorare le pronunce della Consulta quando sentenzia che "la pressione sugli ospedali derivante da ben precise scelte politiche non può essere ricondotta all'articolo 32 della Costituzione al fine di giustificare gli obblighi vaccinali";

a colpire non è solo l'utilizzo di giudizi antiscientifici sulla validità dei vaccini, ma soprattutto il ricorso ad affermazioni che si spingono a definire come "eversiva" un'iniziativa del Governo e del Parlamento, nonché a considerazioni palesemente in contrasto con le norme vigenti e i pronunciamenti della Corte costituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e, ove risultasse che detta magistrata sia solita utilizzare come metro di giudizio considerazioni di carattere personale e non giuridico, se ritenga tali comportamenti conformi alla normativa vigente e quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere a tutela dell'onorabilità e della reputazione della magistratura.

(4-00350)

(30 marzo 2023)

RISPOSTA. - Secondo quanto risulta dalle note estese dalla Corte di appello di Firenze il 12 aprile 2022 e il 21 aprile 2023, il presidente della Corte di appello di Firenze e il procuratore generale della Repubblica presso la Corte, in ossequio alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 127 del 2021, hanno adottato il 14 ottobre 2021 le linee guida relative alle modalità di controllo sul possesso della certificazione verde (*green pass*) per il COVID-19 nell'ambito degli uffici giudiziari del distretto. In data 18 ottobre 2021 il presidente del tribunale di Firenze e il procuratore della Repubblica hanno emesso a loro volta disposizioni di dettaglio, concernenti soprattutto l'esercizio dei compiti di controllo loro demandati dal provvedimento del 14 ottobre 2021. In particolare per il personale di magistratura, togato e non togato, venivano previsti controlli quotidiani sul 20 per cento del personale presente negli uffici per l'espletamento dell'attività giudiziaria, assicurando rotazione e flessibilità in base alle esigenze di lavoro dei magistrati da sottoporre a verifica.

In siffatto contesto, in data 13 dicembre 2021 la dottoressa Susanna Zanda (giudice del tribunale di Firenze) è stata sottoposta a controllo all'interno degli uffici del tribunale, risultando priva di certificazione verde valida. Con nota del 14 dicembre 2021 la presidenza del tribunale ha invitato la dottoressa Zanda a esibire, con la massima urgenza, la certificazione verde valida eventualmente in suo possesso. Ella, dopo avere inviato la scansione di una certificazione verde ormai invalida (in quanto da tampone non più efficace), ha risposto a tale richiesta con una memoria, inviata anche alla presidenza della Corte di appello e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, nella quale ammetteva di avere fatto ingresso nel tribunale in data 13 dicembre 2021 pur essendo priva di valida certificazione verde e sosteneva di avere prenotato, per la mattina della medesima data, il necessario tampone, essendo ella soggetto non vaccinato. Il magistrato precisava che, a causa di sopravvenute e imprevedibili esigenze di assistenza alla propria genitrice (soggetto disabile al 100 per cento, in quel frangente temporale abbisognevole di soccorso), oltre che della fila di persone presenti all'interno della farmacia, non aveva potuto essere sottoposta al tampone. Ella aggiungeva di avere proceduto, la sera del 13 dicembre, ad effettuare un tampone, così verificando l'insussistenza di contagio da COVID-19.

Nella memoria la dottoressa Zanda, dopo aver spiegato che il proprio comportamento era scaturito dalla scelta di garantire la continuità del servizio pubblico, assicurando la presenza in udienza e la trattazione dei processi, lamentava i rischi cui ella era costantemente sottoposta a causa dello strumento della certificazione verde applicato, sosteneva, in modo antiscientifico e in violazione di norme sovraordinate. Infatti, dopo aver evidenziato la peculiarità del vaccino anti COVID-19 che non impediva il con-

tagio dei soggetti vaccinati, il magistrato lamentava che l'ingresso all'interno del tribunale fosse consentito ai vaccinati senza ulteriore controllo circa la presenza di sintomi influenzali, esponendo così la collettività a rischi di contagio. Ad avviso della dottoressa Zanda ciò creava discriminazioni, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, tra soggetti non vaccinati, costretti a sottoporsi ogni 48 ore al tampone definito come una "tortura ottenuta coartando il consenso col ricatto della sospensione del credito alimentare", e soggetti vaccinati, ingiustamente esonerati (attesa l'incapacità del vaccino a renderli immuni dal virus) da tale "degradante pratica". In particolare, il magistrato affermava: "con la legge che state eseguendo, state perpetrando una misura liberticida per giunta attuata con la massima discriminazione perché si sta negando l'accesso al lavoro al non vaccinato, con sospensione della retribuzione che serve per alimentarsi, in alternativa imponendo il tampone ossia un trattamento degradante, invasivo e pericoloso per la sproporzione con cui viene chiesto (ogni 48 ore), oppure un vaccino MNRA sperimentale che ha già causato la morte di molti soggetti perfettamente sani".

Dopo avere richiamato anche il regolamento dell'Unione europea n. 953/2021, che vieta ogni discriminazione tra soggetti vaccinati e soggetti che hanno scelto di non esserlo, la dottoressa Zanda invocava, pertanto, la disapplicazione (obbligatoria in caso di contrasto tra diritto nazionale e norme comunitarie) del decreto-legge n. 127 del 2021 e di tutte le norme interne tese a introdurre limitazioni o restrizioni a carico dei soggetti non vaccinati. In punto di diritto, ella evidenziava, altresì, la contrarietà della normativa interna al codice di Norimberga che impone quale garanzia minima e indifferibile della dignità e dell'integrità individuale, in presenza di trattamenti medici sperimentali, il consenso volontario e consapevole dell'interessato e la prevedibile utilità del trattamento che non dovrà provocare lesioni, danni o morte. Ad avviso del magistrato, invece, il consenso al trattamento vaccinale era fondato su dati falsi e su dolose omissioni come, ad esempio, il non dichiarare ai soggetti di religione cattolica "che questi vaccini sono coltivati su cellule di feti abortiti, cioè espianati e uccisi nel ventre materno, e acquistati con tariffari ben precisi da un'industria farmaceutica completamente priva di etica".

La dott.ssa Susanna Zanda si addentrava poi in valutazioni strettamente scientifiche circa gli effetti nocivi dei vaccini anti COVID-19 e citava alcuni studi di chimici e ingegneri elettronici che "hanno rilevato la presenza in questi vaccini di una nanoparticella non dichiarata nella scheda tecnica, ovvero l'idrossido di grafene di cui sono composti i cellulari, componente elettronica sensibile alle bassissime frequenze; questo elemento si presta alla ricezione di segnali esterni e il dottor Noack, utilizzando microscopi particolari, aveva collegato l'idrossido di grafene, che si presta a scorrere nel flusso ematico umano, ai fenomeni di coagulo nel sangue proprio per la sua forma esagonale piatta ripetuta che lo rende simile ad una piccola lama che taglia i vasi provocando appunto i coaguli che le autopsie stanno effettivamente mettendo in luce".

Nelle considerazioni conclusive ella giungeva a ravvisare nella magistratura l'ultimo baluardo di difesa dei cittadini di fronte alle misure liberticide adottate dal Governo italiano e chiedeva ai capi degli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Firenze di disapplicare il decreto-legge n. 127 del 2021, garantendo il libero accesso al lavoro a tutti coloro che sono stati discriminati a causa dello stato vaccinale, nonché di far cessare tutti i controlli relativi alla certificazione verde, limitandosi all'impiego delle mascherine e al distanziamento sociale.

Dopo l'episodio in esame, la dottoressa Susanna Zanda ha partecipato ad alcune udienze da remoto sino a che, in data 17 gennaio 2022, il Consiglio superiore della magistratura ha accolto l'istanza da lei presentata ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (quale parente convivente di un soggetto con *handicap* in situazione di gravità accertata a norma della legge n. 104 del 1992) e è stata così collocata in congedo sino al 15 aprile 2022. Cessato il congedo, non sono state registrate altre violazioni da parte del magistrato delle prescrizioni relative alla certificazione verde (in vigore sino alla data del 15 giugno 2022). Quindi, il 6 luglio 2022, la dottoressa Zanda ha emesso un'ordinanza in sede cautelare con la quale sospendeva il provvedimento adottato dall'ordine degli psicologi della Toscana, che vietava a una psicologa di esercitare la professione sino alla sottoposizione al trattamento sanitario infettivo contro il COVID-19, e autorizzava la psicologa a esercitare la professione sia in presenza sia da remoto.

Così ricostruita la complessiva vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, risultano individuabili nella condotta tenuta dalla dottoressa Susanna Zanda comportamenti astrattamente suscettibili di rilievo disciplinare, meritevoli di approfondimento. In primo luogo risulta accertato e documentato che in data 13 dicembre 2021 il magistrato ha fatto ingresso negli uffici del tribunale di Firenze benché consapevolmente sprovvista di valida certificazione verde e ha tenuto colà udienza, in tal modo violando intenzionalmente l'ordine di servizio emesso il 18 ottobre 2021 dal presidente del tribunale di concerto con il procuratore della Repubblica, in attuazione e specificazione delle linee guida adottate in data 14 ottobre 2021 dal presidente della Corte di appello e dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze in ossequio alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 127 del 2021. Siffatta inosservanza era certamente grave, ove si consideri che l'ordine di servizio violato era posto a presidio della salute e dell'incolumità collettive ed era attuativo di obblighi e prescrizioni di fonte normativa primaria.

Peraltro, richiesta dal presidente del tribunale di esibire la certificazione verde eventualmente nella sua disponibilità alla data del 13 dicembre 2021, ella ha prodotto la scansione di una certificazione verde da tamponi non più efficace, circostanza questa che palesa la pretestuosità delle giustificazioni da lei addotte circa la necessità di prestare soccorso alla madre colpita da un "quasi blocco intestinale", le quali, oltre ad essere rimaste

del tutto sprovviste di dimostrazione (analogamente alla prenotazione del tampone cui essere sottoposta in farmacia), non appaiono comunque idonee a scriminare una condotta che risulta contraria a quei doveri di diligenza, correttezza e rispetto delle parti e dei terzi che devono essere garantiti da ogni magistrato nell'esercizio delle funzioni.

La non veridicità di quanto dichiarato dalla dottoressa Zanda risulta con evidenza anche con riferimento alla circostanza di avere proceduto, la sera del 13 dicembre 2021, a sottoporsi ad un tampone, verificando l'insussistenza del virus, poiché, se così fosse stato, ella avrebbe potuto utilmente produrre il relativo esito al presidente del tribunale, a seguito delle richieste inviatele via *e-mail* il 22 e il 23 dicembre 2021, in luogo della scansione della certificazione verde non più valida invece trasmessa. Invero ella era stata designata relatrice della procedura per reclamo contrassegnata dal n. 12726/21 R. G., trattata all'udienza del 13 dicembre 2021, sin dal 19 novembre 2021, sicché avrebbe potuto e dovuto provvedere per tempo a farsi sottoporre ad un tampone, così da assicurare lo svolgimento delle attività di udienza nel rispetto della pubblica incolumità e delle prescrizioni di legge poste a presidio della stessa.

Ancora più gravi appaiono le dichiarazioni contenute nella memoria rivolta dalla dottoressa Susanna Zanda al presidente del tribunale, al presidente della Corte di appello e al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze. Le affermazioni ivi contenute esorbitano difatti dalla mera libertà di valutazione, anche critica, delle scelte politiche operate dal Governo per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Innanzitutto l'invocata disapplicazione della normativa interna, ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione nonché in contrasto con le norme comunitarie, viene chiesta al di fuori degli istituti giuridici contemplati dall'ordinamento per il vaglio della legittimità costituzionale o della compatibilità comunitaria del diritto interno, quali l'incidente di legittimità costituzionale o la pregiudiziale comunitaria. Suscitano poi innegabili perplessità i toni di esacerbato dissenso, *prima facie* non compatibili con il dovere di equilibrio e di riserbo cui ogni magistrato è tenuto nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 2006), nonché i contenuti di talune asserzioni, che paiono aderire alle più radicali teorie complottiste elaborate nel corso della pandemia. Siffatte affermazioni divengono a tratti completamente irrazionali, idonee a minare la fiducia e l'affidamento che ciascun membro della collettività deve poter riporre negli appartenenti all'ordine giudiziario.

Maggiori e più gravi perplessità suscita poi il provvedimento adottato in data 6 luglio 2022 dalla dottoressa Zanda nell'ambito del procedimento cautelare n. 7360/2022 R. G.. La Corte costituzionale ha, infatti, a più riprese affermato la legittimità dei decreti legge che impongono trattamenti iniettivi a carico degli esercenti la professione sanitaria. Con la sentenza n. 171 del 2022, la Corte costituzionale ha precisato che "gli Organi nazionali preposti a compiere tale tipo di valutazione hanno concordemente attestato

la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus". Alla luce di ciò è risultata evidente, "in coerenza con il dato medico scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che può venire contratto da chiunque" (sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022) e "caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio" (sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2022). Con specifico riferimento al personale sanitario, la Corte costituzionale ha più volte sostenuto che "l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività" (sentenza n. 268 del 2017). Orbene, la disapplicazione della normativa interna, che aveva superato in due distinte occasioni il vaglio di legittimità costituzionale, nonché la reintegrazione immediata al lavoro di personale sanitario che non aveva completato il ciclo vaccinale appaiono idonee a configurare una grave e inescusabile violazione di legge.

Né appare convincente il richiamo al regolamento (UE) n. 953/2021 operato nell'ordinanza emessa in data 6 luglio 2022, in quanto esso, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento, si limita a parificare le forme di certificazione (da vaccino, da tampone e da guarigione) seppur riconoscendone una diversa efficacia temporale, ma non contiene alcun divieto circa eventuali restrizioni che il legislatore interno volesse introdurre a carico dei soggetti non vaccinati. Quanto infine al richiamo, contenuto nell'ordinanza emessa dalla dottoressa Zanda in data 6 luglio 2022, alla risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/2021, mette conto evidenziare che le risoluzioni del Consiglio d'Europa definiscono di solito i lavori futuri previsti in uno specifico settore di attività e sono prive di effetti giuridici.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(17 maggio 2023)

---

STEFANI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che nella tarda serata del 30 gennaio 2023 il *killer* di 'ndrangheta Massimiliano Sestito è evaso dagli arresti domiciliari dall'appartamento del padre a Pero, in provincia di Milano. Il 52enne, già condannato a 30 anni per l'omicidio dell'appuntato dei carabi-

nieri Renato Lio, ucciso il 20 agosto 1991, durante un posto di blocco a Soverato, in provincia di Catanzaro, era in attesa di una sentenza della Corte di Cassazione per un altro omicidio, quello del *boss* Vincenzo Femia, esponente di spicco nel panorama criminale della Capitale, ucciso da un commando il 24 gennaio 2013 in località Castel di Leva, all'estrema periferia di Roma. Per questo fatto Sestito era finito a processo;

nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 gennaio i carabinieri hanno fatto un controllo e non trovandolo hanno subito dato l'allarme. Sestito avrebbe spaccato il braccialetto elettronico per fuggire;

condannato in primo grado all'ergastolo, era stato assolto nel 2019 dalla Corte d'appello di Roma. Era stato scarcerato dal penitenziario di Terni e sottoposto dal 12 gennaio agli arresti domiciliari in attesa del verdetto della Cassazione previsto per il 3 febbraio. Sestito era già fuggito nell'agosto 2013 durante un permesso premio. La Squadra mobile di Roma lo aveva catturato un mese dopo, mentre si trovava in spiaggia a Palinuro, in provincia di Salerno;

l'uomo è ritenuto un esponente della cosca "Iezzo Chiefari Procopio", anche se dopo l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri era stato "redarguito" per quell'assassinio. Sestito sparò tre colpi a bruciapelo all'appuntato che, mentre il collega controllava i documenti, si apprestava a perquisire l'auto sulla quale si trovava in compagnia di altri, giudicati poi estranei al fatto. Latitante per circa un anno, era poi stato arrestato e condannato all'ergastolo in primo grado nel 1993, pena poi ridotta a trent'anni, lo stesso anno, in Appello;

il *boss* Vincenzo Femia, di 76 anni, calabrese della cosca di San Luca, residente a Roma dove veniva considerato un esponente di spicco della malavita, venne invece ucciso in auto, con nove colpi sull'Ardeatina. Un omicidio che si ritenne maturato in uno scontro tra *'ndrine*, con un conflitto per l'egemonia sul traffico di cocaina che per la prima volta si era spostato dalla Calabria a Roma. Era il 24 gennaio 2013. Nel 2021, per quel delitto, Sestito è stato condannato all'ergastolo nel processo di Appello *ter*, dopo due rinvii della Cassazione;

nel giugno 2022 il provvedimento della Corte d'Assise d'Appello di Roma, che ha disposto la scarcerazione. L'uomo era stato materialmente trasferito a Pero dal carcere di Terni il 12 gennaio, perché era in attesa del braccialetto elettronico. I domiciliari erano stati concessi su richiesta della difesa. Nell'ottobre del 2021 in appello a Roma era stato confermato l'ergastolo per l'omicidio del *boss* della *'ndrangheta* Vincenzo Femia. L'uomo era sottoposto a misura cautelare in attesa dell'udienza in Cassazione fissata per venerdì 3 febbraio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, verificare quali circostanze abbiano consentito la fuga dai domiciliari del detenuto e quali iniziative intenda prendere per evitare che si ripetano episodi analoghi.

(4-00210)

(3 febbraio 2023)

RISPOSTA. - L'interrogazione, rivolta ai Ministri della giustizia e dell'interno, affronta la notizia dell'evasione dagli arresti domiciliari, nella serata del 30 gennaio 2023, del *killer* della 'ndrangheta Massimiliano Sestito, ritenuto responsabile materiale dell'omicidio di Vincenzo Femia, *boss* calabrese ucciso in un agguato nel 2013 a Castel di Leva, avanzando quesiti in ordine alla conoscenza dei fatti occorsi e circa eventuali iniziative finalizzate ad evitare che si ripetano episodi e analoghi. Ciò precisato, dalla relazione stilata dall'autorità giudiziaria competente, ossia la terza sezione della Corte di assise di appello di Roma, emerge che questa, "con ordinanza 1.6.2022 ha applicato a Sestito Massimiliano e Pizzata Francesco la misura cautelare degli arresti domiciliari con lo strumento di contenimento del braccialetto elettronico ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p.". Detta ordinanza interviene "in un procedimento (quello tuttora pendente in Corte di Cassazione per l'omicidio di Femia) in cui il Sestito si trovava in posizione giuridica di 'libero' sin dal 14.5.2019 (data della sentenza assolutoria sopra indicata), seppure in quel momento detenuto per altra causa (ordinanza 9.1.2017 GIP Catanzaro per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) con fine pena, pro tempore, previsto per il prossimo decennio (condanna di primo grado a 18 anni di reclusione; fatto N. 12 della già richiamata posizione giuridica)".

Si evidenzia, pertanto, che diversamente da quanto riportato da vari organi di stampa e richiamato, la Corte di assise d'appello di Roma non ha emesso alcun provvedimento liberatorio nei confronti di Sestito, proprio perché nel procedimento pendente, ed ora innanzi alla Corte di cassazione, l'interessato era processato a piede libero sin dal 14 maggio 2019 e dal certificato penale aggiornato non risultavano condanne per il reato di evasione, pur a seguito della revoca della semilibertà intervenuta con provvedimento del tribunale di sorveglianza di Roma in data 29 ottobre 2013. Anzi, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicatagli con l'ordinanza del 1° giugno 2022 ha invero aggravato la posizione dell'imputato anche se in quel momento detenuto per titolo diverso (cioè quello del procedimento pendente innanzi all'autorità giudiziaria di Catanzaro, sopra indicato). Difatti la misura degli arresti domiciliari applicatagli a seguito della richiesta della procura generale di Roma (necessaria in quanto afferente a soggetti in stato di libertà per quel procedimento), è stata eseguita nei suoi confronti soltanto dopo la scarcerazione per l'altro titolo detentivo, titolo successivamente venuto meno, come già detto, il 28 dicembre



2022, a seguito dell'intervenuta decorrenza dei termini con conseguente scarcerazione disposta dall'autorità giudiziaria di Catanzaro. L'ordinanza della Corte di assise di appello del 1° giugno 2022 (poi eseguita il 12 gennaio 2023) non ha, pertanto, comportato alcuna scarcerazione del detenuto e, anzi, ne ha evitato la rimessione in libertà il 28 dicembre 2022. Per completezza, infine, si precisa che il 31 gennaio 2023, nello stesso giorno in cui si è avuta comunicazione dell'evasione di Sestito, con ordinanza della Corte di assise di appello, è stato immediatamente disposto l'aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere, concretamente eseguita al momento della cattura del soggetto intervenuta il 4 febbraio 2023, a seguito delle urgenti investigazioni subito disposte per la ricerca del latitante.

Riguardo all'arresto dell'evaso, emerge come in data 4 febbraio 2023, nel tardo pomeriggio, a Sant'Anastasia (Napoli), nei pressi della stazione circumvesuviana, personale della sezione operativa della compagnia Carabinieri di Rho e del nucleo investigativo di Milano, all'esito di un'articolata attività info-investigativa, anche di natura tecnica, ha proceduto all'arresto di Sestito, in quanto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 31 gennaio 2023 dalla Corte di assise di appello di Roma già informata dell'evasione. In particolare, l'evaso è stato rintracciato e catturato mentre saliva a bordo di un taxi che da Sant'Anastasia l'avrebbe condotto al *terminal bus* di Napoli. Nel corso della perquisizione personale risulta rinvenuta un'apprezzabile somma di denaro, 2 telefoni cellulari, una carta di identità intestata ad altra persona, una chiavetta USB e una scheda micro SD; tutto posto sotto sequestro.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(16 maggio 2023)

---

TOSATO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella casa circondariale di Verona, nei giorni scorsi, un detenuto di origine straniera ha incendiato la propria cella ed è stato salvato dalla Polizia penitenziaria;

a dare la notizia è stata l'Unione sindacati di Polizia penitenziaria (USPP) segreteria interregionale del Triveneto, la quale ha dichiarato che un detenuto, sembrerebbe senza motivo apparente, ha fatto scattare l'allarme dell'istituto per aver incendiato la propria cella;

immediatamente sono scattate le procedure d'emergenza, il personale in servizio è prontamente intervenuto, domando le fiamme e mettendo in salvo il detenuto;

a seguito dell'accaduto risultano 4 agenti intossicati dalle esalazioni dei fumi sprigionati, con prognosi che vanno dai 4 ai 10 giorni;

purtroppo ad oggi non si vedono seri cambiamenti di rotta rispetto ai bisogni reali del personale, gli eventi critici e le aggressioni in danno al personale di Polizia penitenziaria sono una triste costante del nostro sistema penitenziario, è giunto il momento che la politica accenda i riflettori sul sistema penitenziario, che ormai presenta numerose criticità e lacune;

nella casa circondariale di Verona una delle principali criticità è la carenza del personale di Polizia penitenziaria, che mensilmente effettua ore e ore di lavoro straordinario; secondo il sindacato USPP Triveneto il personale necessita di urgente integrazione al fine di garantire turni di lavoro adeguati e rispetto degli accordi sindacali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno incrementare il personale di Polizia penitenziaria nella casa circondariale di Verona.

(4-00239)

(16 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Quanto all'evento critico, questo è relativo al detenuto D.S., originario del Senegal e ristretto, al momento dei fatti, presso la sezione circondariale *ex art.* 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 della casa circondariale di Verona. Orbene, in data 8 febbraio 2023 costui ha dato fuoco al materasso presente nella camera di appartenenza, così da costringere gli operatori ad intervenire che, trovandolo disteso semi-cosciente all'interno del bagno, lo hanno condotto rapidamente fuori dalla camera. Il detenuto, una volta visitato dal medico, e presentando buone condizioni generali, è stato allocato presso il reparto isolamento, considerato che i restanti detenuti della sezione inveivano contro di lui per il gravissimo gesto compiuto. Il detenuto è stato ascoltato dal comandante, al quale ha riferito di avere appiccato l'incendio perché aveva sete, ma non sembrava avere contezza di quanto messo in atto.

A seguito dell'evento, 4 operatori di Polizia penitenziaria sono stati inviati presso il pronto soccorso e hanno ricevuto dai 4 ai 10 giorni di prognosi per intossicazione da fumi. Nei confronti del detenuto si è proceduto alla contestazione degli addebiti; tuttavia, considerate le sue condizioni psi-

chiche e l'informativa di reato inviata alla Procura della Repubblica competente, la direzione non ha proceduto disciplinarmente ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. In seguito, dopo l'incontro con lo psichiatra, ha iniziato ad assumere regolarmente la terapia e, a far data dal 16 febbraio 2023, è allocato in una sezione a regime ordinario. Da quel giorno, non ha messo in atto altre condotte auto ed etero lesive, né danneggiato beni dell'amministrazione.

Merita evidenziare che in ordine alle iniziative atte a fronteggiare il fenomeno delle aggressioni, per quanto attiene ai trasferimenti dei detenuti per motivi di ordine e sicurezza, la procedura adottata è quella prevista dalla circolare DAP del 26 febbraio 2014, n. 3654/6104, appunto rubricata "disposizioni in materia di trasferimenti di detenuti", nella quale viene evidenziato che i trasferimenti per motivi di sicurezza, in considerazione dell'attuazione dei circuiti regionali e in ossequio al principio di territorialità della pena, dovranno, di regola, essere gestiti dai provveditorati all'interno del distretto di competenza. I trasferimenti saranno ammessi soltanto nelle ipotesi in cui la permanenza di un detenuto in un determinato contesto detentivo comporti in concreto, nonostante l'applicazione della sanzione disciplinare, un rischio effettivo per l'incolumità di terze persone, per l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto, ovvero in relazione alle ipotesi in cui sia necessario tutelare la sua incolumità.

Nel caso in cui venga ravvisata la necessità di richiedere l'allontanamento di un detenuto per motivi di sicurezza, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 42 dell'ordinamento penitenziario, occorre una proposta di trasferimento compendiata di elementi concreti e oggettivi. Le proposte di trasferimento sono quindi inoltrate al provveditorato regionale competente che, nel caso in cui ritenga di non poter provvedere nell'ambito del distretto, con adeguata motivazione, dovrà investire la competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento cui, in ogni caso, provvederà a comunicare i provvedimenti adottati.

Recente è poi l'adozione della circolare DAP del 10 ottobre 2018, n. 0316870, anch'essa adottata per i casi di trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza, nella quale viene evidenziato che le richieste dovranno riguardare quei soggetti responsabili di aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico o di volontariato, le aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti, i danneggiamenti dei beni dell'amministrazione e qualsiasi altro evento di violenza.

Il provvedimento decisorio dovrà essere adottato dai provveditorati regionali, i quali disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto del distretto. Inoltre, nei casi da considerarsi più gravi, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, acquisiti tutti gli elementi informativi più utili, potrà provvedere, anche su richiesta del capo del dipartimento, al

trasferimento del detenuto o dei detenuti interessati dall'evento critico, disponendone l'assegnazione presso altro istituto extra distretto.

Invero, ben sussistono direttive volte alla prevenzione delle condotte aggressive poste in essere dai detenuti: in tema si evidenzia la circolare DAP del 26 maggio 2015, con cui è stata data disposizione ai provveditori regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con esso, in osservanza di quanto previsto dall'art. 32 del regolamento di esecuzione penitenziaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), ove si prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le cautele.

Naturalmente, l'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, bensì a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune "aperto" e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza. È comunque previsto che l'allocatione presso tali sezioni venga verificata dalle direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.

Ancora, con la recente circolare 22 luglio 2020, rubricata "aggressioni al personale- linee di intervento", viene evidenziata la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere a un approccio integrato che tenga conto sia delle esigenze di prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione degli eventi di aggressione. A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della Polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza. Sarà fondamentale evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.

La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi consuma direttamente o viene a conoscenza che un'infrazione è stata commessa è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che il rapporto risulti completo e chiaro con una puntuale descrizione dei fatti oggettiva, priva di qualsiasi valutazione di carattere personale. Inoltre, con circolare 31 marzo 2021 si è proceduto ulteriormente a sensibilizzare i provveditori regionali, i direttori degli istituti penitenziari e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della circolare del 22 luglio 2020 e, con essa, l'assun-

zione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Infine, proprio in ragione dei numerosi eventi critici, anche di particolare gravità, all'interno degli istituti, concretizzatisi in atti di violenza nei confronti di appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria e operatori appartenenti ad altri ruoli, il DAP, con ordine di servizio 10 agosto 2022, n. 1389, ha disposto l'istituzione del gruppo di analisi permanente sulle aggressioni, con il precipuo compito di analizzare quotidianamente, in tempi rapidi, i dati relativi ai fatti di specie e condurre un'istruttoria completa su ogni vicenda, anche attraverso il contatto per le vie brevi con le articolazioni territoriali coinvolte.

Trattando dell'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo degli agenti assistenti di cui alla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), il personale del Corpo amministrato è pari a 35.960 unità. Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di Polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e 361 unità del ruolo femminile. Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al *turnover*, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.

Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Verona, a fronte di un organico previsto in 380 unità, ne risultano concretamente presenti 316, comprensivi di 30 unità distaccate in uscita e 2 in entrata, inferiore, dunque, di 64 unità. Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (2 unità in meno), degli ispettori (21 unità in meno) e dei sovrintendenti (56 unità in meno); di contro, il ruolo degli agenti assistenti rivela un esubero di 43 unità.

Quanto ai funzionari, all'esito della procedura concorsuale in essere relativa a 120 posti, si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste. Quanto al ruolo degli ispettori, si comunica che il 16 novembre 2022 si è concluso il VII corso per allievo vice ispettore, e che presso il carcere di Verona si è avuto un incremento nel ruolo di 6 unità maschili e 7 femminili. Inoltre, all'esito della procedura concorsuale per 411 posti il DAP terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario veronese, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.

In relazione al ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi 583 posti, verranno assegnati al carcere 4 unità maschili e, all'esito di scorrimento delle graduatorie, ulteriori 16 uni-

tà; il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione. Infine, circa il ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico del carcere di Massa è stato incrementato, nell'anno 2022, di 3 unità, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(16 maggio 2023)

---